CAMERA DEI DEPUTATI N. 2067

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 28 novembre 1969

Riconoscimento del servizio di ruolo prestato nella scuola elementare dei professori ex maestri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dal momento che il Governo è giunto alla determinazione di venire incontro alle istanze del personale docente della scuola secondaria con il riconoscimento del « servizio non di ruolo » anche agli effetti della carriera, superando le stesse limitazioni delle vigenti disposizioni di legge, a maggior ragione e per un senso di giustizia sociale si dovrebbe riconoscere, per intero, il servizio di ruolo prestato nelle scuole elementari dai professori ex maestri – in quanto servizio di ruolo prestato nella stessa amministrazione – di cui è riconosciuta la funzione docente – e nella fascia dell'obbligo scolastico.

È inconcepibile che due anni di servizio di ruolo della scuola primaria siano equivalenti aritmeticamente ad un anno di scuola media !

Non sempre la laurea ha costituito la *condicio sine qua non* per l'insegnamento medio – vedi precedenti di legge – né d'altra parte il dimezzamento del servizio può sostituire la laurea.

La continuità didattica e il fine pedagogico della scuola media, nella logica delle cose, completa ed integra quello della scuola primaria.

Il reclutamento dei professori ex maestri è avvenuto in base alle condizioni stabilite per tutti gli altri candidati, vale a dire si chiedeva al maestro la laurea e l'abilitazione. Quindi, la preparazione del professore ex maestro è da considerarsi, almeno più completa e, come tale, in grado di offrire una maggiore garanzia di rendimento nell'espletamento della nuova funzione docente.

La presente proposta di legge si propone appunto la eliminazione di una ingiusta discriminazione nella valutazione dei periodi lavorativi, ristabilendo la parità, ai fini giuridici ed economici del servizio prestato nelle scuole elementari con quello successivamente prestato nella scuola secondaria di 1° grado.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il servizio di ruolo prestato anteriormente nelle scuole elementari statali o in altri ruoli d'insegnamento dell'ex gruppo B è riconosciuto per intero ai fini della progressione

giuridica ed economica ai professori di ruolo transitati successivamente nelle scuole medie statali.

ART. 2.

Ai professori ordinari, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto il riconoscimento parziale – ai sensi delle precedenti disposizioni di legge – del servizio prestato come insegnanti elementari, il servizio medesimo sarà rivalutato in conformità dell'articolo 1 della presente legge mediante ricostruzione della carriera.

ART. 3.

Alle spese derivanti dalla presente legge si provvede mediante i normali stanziamenti di bilancio.